

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 336</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANTINO, CERULLO, NICOSIA, DEL DONNO

*Presentata l'11 agosto 1976*

Trattamento del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola di Stato in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 30 luglio 1973, che concede la delega al Governo per la emanazione di norme sullo stato giuridico del personale delle scuole di Stato, all'ultimo comma dell'articolo 15 dispone: « Al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente che cesserà dal servizio nel periodo dal 1° settembre 1973 al 15 giugno 1975, in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, numero 336, il trattamento di pensione e l'indennità di buonuscita o di previdenza saranno riliquidati sulla base del trattamento che avrebbe conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 e di cui all'articolo 10 ».

La sovrapposizione della norma di cui al citato articolo 15 — forse non attentamente considerata né dal proponente né dal legislatore — alle norme già contenute nella legge n. 336 del 1970, qualora fosse trasfusa letteralmente nei decreti delegati comporterebbe delle ingiustificate discriminazioni nell'ambito della stessa categoria del personale della scuola di Stato anche fra persone che hanno pari e identici titoli per il godimento dei benefici disposti in favore degli ex combattenti ed equiparati.

Quando venne emanata la legge n. 336, cioè il 24 maggio 1970, il personale della scuola di ogni ordine e grado non poteva, a quel tempo, immaginare né prevedere quale sarebbe stato l'orientamento del Governo in merito alle nuove norme giuridico-economiche con cui regolamentare la posizione dei docenti e non docenti e, in effetti, la legge che in merito concede la delega al Governo venne pubblicata solo nell'agosto del 1973, cioè dopo tre anni.

Tutti conoscono le pesanti ripercussioni, ad ogni livello, determinate dalla legge n. 336 del 1970 che, intendendo dare un concreto riconoscimento agli ex combattenti ed alle categorie equiparate, in pratica non ha esteso i benefici a tutti coloro che avevano servito la patria in armi, — e questo all'origine ne era stato il motivo ispiratore — ma solo ed unicamente a coloro che, ad una certa data risultavano dipendenti dell'amministrazione pubblica.

Così, l'unitarietà del concetto informatore del provvedimento andò in frantumi creando tre sottospecie di combattenti; quelli che restavano esclusi dal beneficio perché la sorte della vita li aveva portati a lavorare presso ammi-

nistrazioni diverse da quella pubblica; quelli che pur essendo alle dipendenze della pubblica amministrazione erano già andati in quiescenza prima di una certa data e, infine, coloro che potevano beneficiare della legge n. 336 del 1970.

Ora, con la norma contenuta nell'articolo 15 ultimo comma della legge 30 luglio 1973, n. 477 gli ex combattenti e le categorie equiparate, che fanno parte del settore scuola e che hanno titolo per l'applicazione dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, sono stati ulteriormente suddivisi in due gruppi: quelli che hanno chiesto di esser posti in quiescenza anteriormente al 1° settembre 1973 e quelli che andranno in pensione dopo tale data.

In tal modo, coloro i quali hanno chiesto l'applicazione della legge 24 maggio 1970, numero 336, antecedentemente al 1° settembre 1973 si sono visti applicare i benefici previsti dalla citata legge sulla base di uno stipendio, per ipotesi, pari a 100.

Invece, se fossero andati in pensione il 2 settembre 1973, la base di stipendio su cui

elaborare i benefici sarebbe stata, in ipotesi, di 110.

Così nel campo della scuola, oggi, se si persistesse nella letterale applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, si avrebbero insegnanti ex combattenti o equiparati di prima e di seconda categoria.

Non è concepibile che il Governo manchi di una elementare unità di indirizzo nel varare determinate norme e non si renda conto che trattamenti del genere assumono rilevanza di illegittimità costituzionale oltre che morale, in quanto sarebbe assurdo ritenere che proprio il Governo voglia ad arte, dietro il pretesto di mancanza di fondi o di economia di cassa, discriminare il proprio personale alimentando sempre nuovi e più incisivi malcontenti attraverso il bilanciato gioco del dare e del negare in base alla imposizione di termini o di date che non sembrano godere di una qualsiasi logica nella loro scelta.

Di fronte a questa situazione, affidiamo alla approvazione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge che riteniamo valida e necessaria sotto ogni punto di vista.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il trattamento di pensione e l'indennità di buonuscita o di previdenza, spettanti al personale direttivo, ispettivo, docente o non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato che abbia cessato o cessi dal servizio in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e nei termini ivi previsti, sono liquidati o riliquidati avendone titolo sulla base del trattamento derivante dal riordinamento dei ruoli secondo quanto disposto dall'articolo 3, secondo e terzo comma, e dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

### ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, è soppresso.

### ART. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con le occorrenti variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro del tesoro.